

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1962

Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — In base al vigente ordinamento, le Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino rilasciano la laurea in ingegneria aeronautica dopo un corso di studi di durata annuale, al quale sono ammessi coloro che sono già muniti di una laurea in ingegneria.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle Facoltà di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53), che ha sostituito il corso di laurea in ingegneria industriale con i corsi di laurea in ingegneria meccanica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria chimica con la contemporanea abolizione delle antiche sottosezioni meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica, si è manifestata la necessità — come prospettato dalla Sezione prima del Consiglio Superiore — di procedere ad un riordinamento delle due suddette

Scuole di Roma e Torino, in armonia al nuovo ordinamento delle Facoltà di ingegneria.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che tiene conto dei risultati dei lavori di un'apposita Commissione, oltre che dei pareri delle Facoltà di ingegneria e della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

È da far rilevare, a tale proposito, che lo stesso Consiglio Superiore, nell'esprimere il suo parere favorevole, ha ritenuto altresì che debba darsi corso immediato agli atti per l'approvazione del nuovo ordinamento, senza attendere l'auspicata riforma organica universitaria, dal momento che per le Facoltà di ingegneria il riordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, è già operante e la riforma delle Scuole si inquadra nello spirito del decreto stesso.

Col provvedimento in parola vengono stabiliti i criteri informativi del nuovo ordinamento delle Scuole — a modifica di quelli previsti dal regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 — ed in base ai quali si hanno le seguenti innovazioni:

a) cambiamento della denominazione delle Scuole in « Scuole di ingegneria aerospaziale »;

b) rilascio della « Laurea in ingegneria aerospaziale »;

c) durata biennale del corso di studi — cui si accede con la laurea in ingegneria — fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.

L'ordinamento particolare degli studi viene demandato agli Statuti delle Scuole, così come è stato disposto, a suo tempo, dal citato regio decreto-legge n. 1760 ed attuato sino ad oggi.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la denominazione di « Scuole di ingegneria aerospaziale ».

Art. 2.

Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

La durata degli studi presso le Scuole anzidette è biennale, fatta eccezione per gli

allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.

Al termine degli studi le Scuole rilasciano la « Laurea in ingegneria aerospaziale ».

L'ordinamento del corso degli studi è determinato dagli Statuti rispettivamente dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 4.

Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.

Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti Autorità accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami già superati.